



LINEE GUIDA PER IL FONDO RICERCA DI ATENEO

| | |
|---------------------------|---|
| CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | |
| SENATO ACCADEMICO | 16.07.2021; 14.12.2022; 14.02.2024; 22.01.2025 |
| CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | 21.07.2021; 23.12.2022; 25.01.2024; 18.12.2024 |
| DECRETO RETTORALE | 1011/2021 dd. 25.10.2021; 60/2023 dd. 13.01.2023; 384/2024 dd. 28.03.2024; 120/2025 dd. 5.02.2025; 165/2025 dd 15.02.2025 |
| UFFICIO COMPETENTE | Ufficio Ricerca e Grant Office |

| | |
|---|---|
| Data ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2025 | a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza Amministrativa |
|---|---|

Art. 1 - Premessa

Il Fondo per la Ricerca di Ateneo, di seguito denominato FRA, intende perseguire la finalità di finanziare le attività trasversali di supporto alla ricerca, introducendo strumenti per incentivare la progettazione, accrescere le partnership - anche internazionali - e promuovere la partecipazione a bandi competitivi e progetti di internazionalizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico.

Art. 2 - Composizione del FRA

Il FRA viene alimentato con la quota parte spettante all'Ateneo derivante dal "Regolamento gestione progetti istituzionali nazionali e internazionali" e dal "Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi", e con un'assegnazione da bilancio.

Art. 3 - Linee di azione del FRA

Sono previste le seguenti linee di azione:

- A. sostegno alla ricerca dei dipartimenti;
- B. assegnazione di fondi per i neoassunti;
- C. copertura di specifici costi su progetti, non ammissibili dall'ente finanziatore.

La dotazione finanziaria per ciascuna linea, sulla base della dotazione complessiva del FRA di cui al precedente art. 2, è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Linea A: sostegno alla ricerca dei dipartimenti

La linea A è volta a coprire le attività di ricerca dei Dipartimenti che non trovano finanziamento in specifici progetti.



Si prevedono due tipi di assegnazione:

- Linea A.1 – quota conto esercizio: è dedicata al finanziamento delle attività correnti di supporto alla ricerca.

A titolo di esempio: spese di progettazione e traduzione per la partecipazione a bandi, acquisto di materiali consumabili o piccole attrezzature non inventariabili e, quindi, non soggette ad ammortamento, costi di pubblicazioni in open access, organizzazione di eventi di networking, attività di disseminazione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, cofinanziamento di contratti a personale di ricerca (assegnisti, contratti di ricerca, RTDA) nel primo anno di acquisizione.

- Linea A.2 – quota investimenti: è dedicata all'acquisizione di attrezzature scientifiche inventariabili (ammortizzabili). L'assegnazione deve coprire i costi di ammortamento per l'intera vita utile del bene.

È esclusa, per contro, la possibilità di bandi interni alle strutture per finanziare specifici progetti di singoli o gruppi.

L'assegnazione finanziaria sulla Linea A viene ripartita in quote Q_i (quota del Dipartimento i -esimo):

- per il 60% in base alla consistenza numerica del personale di ricerca (I e II fascia, RU e RTD = 1, assegnisti di ricerca = 0,1) afferente al Dipartimento i -esimo
- per il 40% sulla base della attività di ricerca con il medesimo criterio utilizzato per la più recente distribuzione dei punti organico.

Art. 5 - Linea B: assegnazione di fondi per i neoassunti

La Linea B ha l'obiettivo di facilitare e sostenere l'inizio dell'attività di ricerca del personale docente e ricercatore assunto nel corso dell'anno.

La misura si rivolge al personale docente e ricercatore assunto nel corso dell'anno che non abbia fondi propri a disposizione al fine di sostenere l'avvio delle loro attività;

Possono presentare domanda le seguenti figure: Professore Associato, RTDB, Ricercatori Tenure Track.

Le modalità di assegnazione vengono descritte al successivo art. 7.

La misura dell'agevolazione varierà sulla base dello stanziamento messo a disposizione annualmente.

Art. 6 - Linea C: copertura di specifici costi su progetti, non ammissibili dall'ente finanziatore

La linea C è volta a coprire parzialmente, in compartecipazione con le strutture, i costi non riconosciuti nei progetti di ricerca finanziati a valere di bandi competitivi esterni, in particolare quelli internazionali: sono generalmente i costi relativi alle ore di didattica del personale reclutato sui progetti ed i costi imputabili all'IRAP.



Poiché si tratta di costi che hanno necessariamente già richiesto una copertura finanziaria all'atto dell'accettazione del finanziamento, il finanziamento a valere sul FRA potrà coprire i costi dell'esercizio di riferimento dello stesso, consentendo lo svincolo delle risorse precedentemente impegnate a pari copertura.

La richiesta di accesso alla Linea C deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 7. Qualora le richieste dovessero superare il finanziamento annualmente stabilito, esse saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui al medesimo art. 7. Qualora le richieste, invece, non dovessero superare il finanziamento annualmente stabilito, le somme non assegnate confluiranno al risultato economico dell'esercizio se si tratta di assegnazione in c/esercizio oppure ad aumento delle riserve libere e contestuale diminuzione delle riserve vincolate se si tratta di assegnazione in c/capitale.

Art. 7 – Modalità di accesso alle linee di finanziamento

La linea A viene assegnata ai Dipartimenti sulla base del metodo di calcolo di cui all'art. 4, considerando il personale afferente a ciascuna struttura alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

La linea B verrà attribuita d'ufficio sulla base della comunicazione, da parte dell'ufficio Personale Docente, della presa di servizio e della verifica, da parte dell'Ufficio Bilancio, dell'assenza di fondi propri.

Per la linea C le richieste di accesso al finanziamento possono essere presentate tramite apposito applicativo con le modalità definite in apposita circolare.

Qualora le richieste pervenute per la linea C per ciascun anno solare dovessero superare il finanziamento annuale stabilito, saranno prese in esame da una commissione di valutazione nominata dal Rettore e costituita da tre docenti strutturati dell'Ateneo.

Le proposte della Commissione sono portate in approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Verifiche

I fondi assegnati su tutte le Linee devono essere utilizzati e spesi (ossia essere oggetto di fatturazione) entro l'anno solare di assegnazione e sarà verificata la capacità di utilizzo e di spesa di ogni Dipartimento tramite report delle spese sostenute, estratti dal sistema contabile. Eventuali somme residue alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento confluiranno al risultato economico dell'esercizio se si tratta di assegnazione in c/esercizio oppure ad aumento delle riserve libere e contestuale diminuzione delle riserve vincolate se si tratta di assegnazione in c/capitale.

Art. 9 – Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno finanziario 2023 (FRA 2023).